



# **COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**

## **Provincia di Reggio Emilia**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 158 del 13 Dicembre 2018

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) LEGGE N. 219/2017.**

L'anno 2018 il giorno tredici del mese Dicembre alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>PAOLO FUCCIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>S</b>
<b>GIUSEPPE BORRI</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>S</b>
<b>LUISA FERRARI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>S</b>
<b>ROSAMARIA D'URZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>N</b>
<b>MATTEO PANARI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>N</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) LEGGE N. 219/2017.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la legge 22 dicembre 2017 n. 2019 in vigore dal 31 gennaio 2018 ad oggetto: "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento"

Visto in particolare l'art. 4 comma 1 che prevede: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Visto altresì l'art. 4 comma 6 che prevede che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti previsti di cui al comma 7". Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsivoglia altro contributo, imposta, diritto e tassa"

Considerato che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 1 del 2018, d'intesa con il Ministero della Salute, ha fornito le prime indicazioni operative nonché gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni e più nel dettaglio:

1. L'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;

2. L'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel comune, e a riceverla;

3. All'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;

4. La legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4 bis R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, per cui l'ufficio ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

5. Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Ritenuto opportuno istituire l'apposito registro previsto dall'art. 4, comma 6, della Legge n. 291/2017 per consentire all'Ufficio di stato civile di annotare le DAT;

Dato atto che, nelle more dell'emanazione di successive ulteriori circolari ministeriali attuative ed in attesa di specifica normativa regionale in merito alle modalità di gestione telematica delle DAT all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 4 comma 7 della legge 219/2017, il registro in argomento viene istituito unicamente in forma cartacea;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Preso atto che sulla regolarità tecnica della presente proposta di provvedimento ha preventivamente espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.267/00 la Responsabile del settore "Servizi al Cittadino".

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di istituire il Registro per l'annotazione delle DAT previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 219 del 2017;
- 2) di demandare all'Ufficio di Stato Civile la tenuta del suddetto registro;
- 3) di approvare le disposizioni per la tenuta del Registro medesimo, contenute nell'allegato A del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di riservarsi l'adozione di ulteriori atti pe apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero opportune o necessarie alla luce delle successive disposizioni o istruzioni attuative della citata legge n. 2019/2017;
- 5) di affidare alla Responsabile del settore "Servizi al Cittadino", l'esecuzione di quanto disposto dal presente atto.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr.ssa Barbara Bisi

## DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DELLE DAT

### 1.REGISTRO DELLE DAT

Presso l'Ufficio di Stato civile è istituito il registro delle DAT, in forma cartacea, nel quale vengono annotate e numerate e "disposizioni anticipate di trattamento".

Il registro contiene, per ciascuna delle DAT consegnate, le seguenti informazioni:

1. La data della consegna
  2. Le generalità – cognome, nome, data e luogo di nascita, del disponente
  3. L'indirizzo di residenza del disponente all'atto della consegna
  4. La sottoscrizione della registrazione da parte dell'Ufficiale di stato civile
- Tutta la documentazione consegnata è allegata al registro stesso.

Il registro e i suoi allegati sono depositati presso l'Ufficio di stato civile, che ne assicura adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui alla vigente normativa.

### 2.MODALITA' OPERATIVE

L'Ufficio di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficiale di stato civile pertanto identifica nelle forme di legge il consegnatario dell'atto e si accerta che corrisponda al disponente.

L'Ufficio non è legittimato a ricevere DAT consegnate da persone diverse dal disponente e/o sottoscritte da disponente non residente nel Comune.

Il disponente dovrà pertanto presentarsi personalmente presso l'Ufficio di stato civile esclusivamente previo appuntamento, munito di documento di identità.

Ricevuta la DAT e accertato che disponente e consegnatario sono la medesima persona, l'Ufficiale di stato civile compila il registro delle DAT in ordine cronologico, specificando le informazioni richieste e sottoscrivendo la registrazione.

Al termine della registrazione redige una ricevuta contenente l'indicazione dei dati anagrafici del disponente, data, firma e timbro dell'ufficio e protocollo di uscita della ricevuta stessa. Una copia della ricevuta verrà consegnata al disponente trattenendo l'originale da allegare al registro DAT.

L'Ufficiale di stato civile si astiene dall'accettare e dal registrare dichiarazioni inviate tramite posta, posta elettronica (anche certificata), telefax o altra modalità diversa dalla consegna personale del disponente; ugualmente si astiene per le dichiarazioni presentate da terzi anche se muniti di delega amministrativa.

Eventuali nuove DAT da parte del disponente, modificative di precedenti, o revoche delle stesse, sono trattate nei modi sopra indicati.

Il registro di registrazione è sottoposto al medesimo regime di esenzione dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, già previsto per le DAT.

### 3.ACCESO

Al registro delle DAT possono avere accesso: il disponente e il fiduciario nominato dal disponente stesso, se chiaramente indicato ed inequivocabilmente individuato nella DAT.

Ad di fuori dei casi sopracitati si applica la normativa vigente in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
PAOLO FUCCIO

Il Segretario  
Dr. MAURO DE NICOLA